



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA

Sciacca 16.12.2025

Prot. llo n. 4640/2025 del 17/12/2025

Ai Sigg. Comandanti Compagnia Carabinieri
Sciacca

Cammarata

Castelvetrano

Al Sig. Comandante Tenenza Carabinieri
Ribera

Al Sig. Dirigente
Commissariato P. S.
Sciacca
Castelvetrano

Al Sig. Comandante
Compagnia Guardia di Finanza
Sciacca

Al Sig. Comandante Compagnia
Guardia di Finanza
Castelvetrano

Al Sig. Comandante
Capitaneria di Porto

Porto Empedocle

Al Sig. Comandante Ufficio
Circondariale Marittimo
Sciacca

Al Sig. Ispettore Ripartimentale delle Foreste
Agrigento
Trapani

Ai Sigg. Comandanti Vigili del Fuoco
Agrigento
Trapani

Al Sigg.ri Responsabili delle Aliquote di P.G
Ufficio

Ai Sigg. Comandanti
delle Stazioni Carabinieri
Sciacca – Calamonaci - Lucca Sicula - Burgio - Caltabellotta
Menfi — Sambuca dl Sicilia — S. Margherita Belice - Montevago
Partanna — Gibellina — Santa Ninfa — Salaparuta — Poggioreale
Cianciana — Bivona - S. Stefano Q.na — Alessandria della Rocca

Ai Sigg. Comandanti
della Polizia Municipale dei Comuni di
Sciacca – Ribera- Calamonaci — Lucca Sicula- Burgio- Caltabellotta
Menfi — Sambuca di Sicilia — S. Margherita Belice- Montevago
Partanna — Gibellina — Santa Ninfa — Salaparuta- Poggioreale
Cianciana — Bivona - S. Stefano Q.na — Alessandria della Rocca
Villafranca Sicula

Al Sig. Comandante Polizia Penitenziaria
Sciacca

e p.c. Ai Sigg. Sostituti Procuratore

Oggetto: Direttiva sull'attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025 n. 181- introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha introdotto il delitto di femminicidio e apportato ulteriori modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, imponendo obblighi ancora più stringenti al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime di violenza di genere.

Tale legge entrerà in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2025.

Con la presente nota si auspica di offrire uno strumento semplificativo delle novità introdotte dalla nuova legge di interesse per la PG invitando altresì i Comandi in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive.

MODIFICHE AL CODICE PENALE:

ART. 572 . Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

È stato esteso il perimetro di tipicità della fattispecie prevedendosi espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona *“non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”*.

È stato previsto al 5° comma un aumento di pena quando ricorre la seguente circostanza aggravante di nuovo conio: **“quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”**.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE:

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA (artt. 90 bis, 90-bis.2, 90 ter C.P.P.)

modifiche in neretto

Art. 90-bis: Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente dovranno essere fornite informazioni chiare e comprensibili su modalità di denuncia, diritti nel procedimento, patrocinio a spese dello Stato e misure di protezione, così come già previsto ed è stato inserito un ulteriore avviso che mira ad assicurare il coinvolgimento della vittima anche nella definizione del giudizio mediante patteggiamento: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene ora onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l'istanza alla persona offesa, dando a

questa l'occasione di presentare "memorie e deduzioni" (facoltà a sua volta oggetto di uno specifico obbligo informativo nell'art. 90-bis c.p.p.).

Quando l'accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.

Pertanto la PG dovrà ora avvisare la p.o. anche del diritto di essere informata della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2";

Si riporta il **comma d-bis**) introdotto nell'art. 90 bis c.p.p. "secondo cui dal primo contatto la p.o. ha *diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1 -quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2";*

di seguito a scopo esemplificativo i delitti di cui all'art. 444 comma 1 quater:

- a) omicidio consumato e tentato aggravato dagli artt. **576 comma 1 n. 2** (fatto commesso contro l'ascendente , il discendente, quando concorrono le circostanze di cui ai nn .1 e 4 dell'art. 61 c.p.(avere agito per motivi abietti e futili e avere adoperato sevizie o agito con crudeltà) e **576 n. 5** (avere commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572 (,maltrattamenti) 583 quinquies (deformazione dell'aspetto della persona permanente) 600 bis c.p. (prostituzione minorile) 600 ter (pornografia minorile) 609 bis (violenza sessuale) , 609 quater (atti sessuali con minorenne) 609 octies (violenza sessuale di gruppo) e 576 n. 5.1. (avere commesso il fatto l'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa p.o.) e **577 primo comma n. 1** (contro l'ascendente e il discendente adottato minorenne o contro il coniuge anche separato legalmente o contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad essa legato da relazione affettiva) **577 comma 2** (se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata , la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessata, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolato dal c.c. , il padre o la madre adottivi o il figlio adottivi o contro l'affine in linea retta)
- b) femmicidio consumato e tentato
- c) delitto di cui all'art. 572 (maltrattamenti)

- d) delitto di cui all'art. 593 ter (interruzione di gravidanza non consensuale nell'ipotesi aggravata di cui al 6 comma e cioè quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali")
- e) delitto di cui all'art. 609 bis (violenza sessuale)
- f) delitto di cui all'art. 609 ter anche aggravato ai sensi dell'art. 609 quater
- g) delitto di cui all'art. 609 quinquies (corruzione di minorenni)
- h) delitto di cui all'art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo)
- i) delitto di cui all'art. 612 bis (stalking)
- j) delitto di cui all'art. 612 ter c.p. (revenge porn)
- k) delitto di cui all'art. 582 c.p. lesioni e delitto di cui all'art. 583 quinquies (deformazione permanente del viso) quando ricorrono le aggravanti di cui all'art. 576 primo comma nn. 2,5, e 5.1 e 577 primo comma n. 1 (vd. sopra) e 585 quarto comma (se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessata, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolato dal c.c., il padre o la madre adottivi o il figlio adottivi o contro l'affine in linea retta)

Art. 90-bis.2 c.p.p.:

nei procedimenti per i reati indicati nell'art. 444 comma 1 quater c.p.p.e sopra specificamente elencati in tema di violenza di genere è stata introdotto il diritto per la persona offesa, sin da subito ovvero sin dal primo contatto con l'autorità procedente di essere informata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM e della possibilità di eleggere domicilio telematico (es. una casella di posta elettronica) e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299 comma 4 bis (in caso di richiesta di revoca o di sostituzione della misura) e 444, comma 1 quater c.p.p.

Si riporta il testo modificato: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5,1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577 bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma , 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate*

ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1; e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis e 444 comma 1 -quater".

Al riguardo si rammenta quanto previsto dall'art. 362 comma 1 ter a seguito delle modifiche apportate: " *Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata e tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609octies e 612-bis e 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, ~~primo comma, numero 1, e secondo comma,~~ 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*

Pertanto la PG dovrà ora avvisare- sin dal primo contatto - la p.o. anche del diritto di richiedere di essere sentita personalmente dal PM. A tal proposito si rammenta che tale richiesta deve essere tempestiva per consentire al PM di rispettare il termine di tre giorni dall'iscrizione per l'escussione e appositamente motivata .

Qualora ricorrano tali condizioni il pubblico ministero provvederà personalmente all'audizione, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale e cioè nei casi in cui ricorre l'aggravante di nuovo conio (vd. sopra)

Art. 90-ter c.p.p.:

Sono state ampliate le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 299 c.p.p. alla persona offesa nei casi di scarcerazioni, evasione, cessazione delle misure di sicurezza e volontaria sottrazione alla misura

di sicurezza ai casi di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, e, per il delitto previsto dall'articolo 577 bis del medesimo codice nella forma tentata (femminicidio) e, inoltre, per i reati di cui all'art. 612 bis (stalking) e 612 ter (revenge porn) e nei reati di lesioni e di deformazione permanente anche quando ricorrono le aggravanti di cui all'art. 577 primo comma n. 1 (contro l'ascendente il discendente...) e secondo comma (se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato...) e 585 quarto comma (la sopra menzionata aggravante di nuovo conio), nonché negli altri casi in cui la p.o. sia deceduta in conseguenza del reato la medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della p.o. che ne abbiano fatta richiesta all'A.G. procedente indicando anche il recapito telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

Pertanto, sarà onere della PG avvisare i prossimi congiunti del diritto di essere informati dei provvedimenti elencati dall'articolo 90 ter c.p.p. anche nei casi sopra descritti.

E' inoltre onere della PG quello di ampliare le comunicazioni alla persona offesa anche per i reati sopra indicati dei provvedimenti di cui all'art. 90 ter c.p.p.

Si riporta il testo modificato con le novità introdotte dalla legge in neretto

***1-bis.** Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577^a bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609octies e 612-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576; primo comma, numeri 2, 5 e 5.1. e 577, ~~primo comma, numero 1, e secondo comma~~, **577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585, quarto comma, del codice penale.** Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offeso, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.*

INTERCETTAZIONI

Anche nella materia delle intercettazioni sono state introdotte delle importanti novità e, in particolare, è stata introdotta la deroga al regime generale consentendo una maggiore durata delle stesse, oltre che per il reato di femmicidio, anche per i reati di violenza di genere sotto indicati quando ricorre l'aggravante di nuovo conio.

Art. 267 c.p.p.: disciplina la durata delle intercettazioni, prevedendo che per alcune ipotesi di reato, viene stabilita una deroga al regime generale in materia di cui all'art. 267 comma 3, ultimo periodo, c.p.p., (termine massimo di 45 giorni, salvo "elementi specifici e concreti" che rendano "assolutamente indispensabile" la prosecuzione e che devono essere oggetto di specifica motivazione).

Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione. **Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1) 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale.**

REVOCA E SOSTITUZIONE MISURE CAUTELARI

ART. 299 c.p.p.

Con riguardo al sistema delle misure cautelari personali, al comma **2-bis**, è stato previsto che siano comunicati alla persona offesa (o ai prossimi congiunti se la vittima è deceduta) i provvedimenti giudiziali che autorizzano il distacco anche temporaneo del braccialetto elettronico.

Si riporta il testo: *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282,ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.”*

Pertanto sarà onere della PG comunicare anche tali circostanze alla persona e offesa nei casi sopra indicati.

RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI

Art. 309 c.p.p.

E' stato introdotto il comma 10 bis che dispone quanto segue: *“i provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato al suo difensore.”*

Pertanto sarà onere della PG comunicare anche tali circostanze alla persona e offesa nei casi di provvedimenti sopra indicati.

La presente direttiva è vincolante per tutte le articolazioni di Polizia Giudiziaria indicate in indirizzo e si raccomanda puntualmente di segnalare eventuali criticità operative immediatamente al PM titolare del procedimento.

La Procuratrice della Repubblica
Maria Teresa Maligno



